

**CONTRATTO DI FORMAZIONE COMMISSIONATA PER ATTIVITA' FORMATIVA
IN MODALITA' FAD NELL' AMBITO DELLA REUMATOLOGIA**

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

Tra

DYNAMICOM EDUCATION SRL, C.F. e Partita I.V.A. 03338800968, nel prosieguo del presente atto denominata "Committente", con sede legale in Milano - Via Brianza, 22 - rappresentata per questo atto dal suo Rappresentante Legale ed Amministratore, dott. Giorgio Maggiani, nato a Milano il 02/10/1961, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

e

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - (C.F. 94045260711 - P. I.V.A. 03016180717) nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Dipartimento", con sede legale in Foggia - Via Luigi Pinto, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Gaetano Serviddio, nato a Bari il 22.08.1971, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento resa nella riunione del 25.07.2024.

PREMESSO CHE

1. La Committente opera nel campo della formazione ECM, in particolare nel settore medico - scientifico, offrendo servizi specifici nella progettazione e realizzazione di

eventi formativi di ogni tipologia (corsi di aggiornamento, convegni, seminari, tavole rotonde, FAD, formazione sul campo) delegazioni in tutte le aree, con particolare attenzione al settore Medico e Farmaceutico;

2. La Committente, da sempre impegnata nella formazione e nel supporto di professionisti sanitari, al fine di ampliare le conoscenze e competenze nell'ambito disciplinare reumatologico, ha intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia, consistente nell'organizzazione di un corso di formazione a distanza (FAD) con riconoscimento di crediti ECM dal titolo "Attualità sulla patologia dell'osso" avvalendosi delle competenze scientifiche del prof. Francesco Paolo Cantatore, professore ordinario per il S.S.D. MEDS-09/C - Reumatologia;

3. L'art. 66 del D.P.R. 11.07.1980 N.382 dispone che le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

4. A tale scopo la stessa Società committente in data 25 giugno 2024 (nota prot. n. 38309 - IV/2 del 12/07/2024) ha trasmesso una richiesta per l'avvio di un contratto di ricerca commissionata per l'espletamento di attività formativa.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto del contratto

La Committente propone all'Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, che accetta, lo svolgimento di un corso di formazione dal titolo "Attualità sulla patologia dell'osso" consistente essenzialmente in attività da svolgere a distanza (FAD) con riconoscimento di crediti ECM. Tale collaborazione si articolerà secondo un cronoprogramma (Allegato A) con cui si andranno ad analizzare i processi sia locali che sistemici che colpiscono il tessuto osseo ed, in particolare, gli effetti provocati dall'artrite reumatoide, le possibili strategie terapeutiche dell'osteoporosi e l'importanza della vitamina D nel metabolismo osseo oltre che sistemico.

Articolo 2

Programma formativo

Il programma formativo, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività illustrate nell'Allegato A. Al termine delle attività, l'Università redigerà una relazione/rapporto tecnico finale sul programma di attività/ sui risultati raggiunti.

Articolo 3

Responsabilità

Il Dipartimento individua quale responsabile scientifico della esecuzione delle attività formative, nel prosieguo del presente

atto denominato "Responsabile della Prestazione", il Prof. Francesco Paolo Cantatore, professore ordinario per il S.S.D. MEDS-09/C "Reumatologia" afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

La Committente designa quale Project Manager e coordinatore delle attività la Dott.ssa Valentina d'Ambra, che avrà la funzione di cooperare con il Prof. Cantatore alla realizzazione del progetto.

Il responsabile scientifico e il referente nominato dalla Committente sono direttamente e solidalmente responsabili per obbligazioni assunte in difetto di formale autorizzazione ovvero per danni provocati a terzi nell'esercizio delle proprie rispettive funzioni nell'ambito del contratto di che trattasi; sono altresì responsabili, senza vincolo di solidarietà, per eventuali danni patrimoniali, derivanti da fatto lecito o illecito, arrecati alla Committente e all'Università di Foggia o a strutture a quest'ultima afferenti.

Articolo 4

Durata del rapporto contrattuale

L'attività di FORMAZIONE a DISTANZA di cui al presente accordo avrà la durata di anni 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione reciproca del contratto attestata dal numero di registrazione del presente documento nel repertorio contratti del Dipartimento e si intenderà tacitamente risolto alla scadenza così fissata,

salvo che una delle parti ne chieda, con richiesta scritta e motivata, la sua proroga.

L'eventuale proroga del contratto dovrà essere concordata previa motivata richiesta scritta di una delle parti da spedire all'altra parte a mezzo PEC almeno un mese prima della scadenza fissata nel comma precedente. Trascorsi gg 15 dalla data di ricezione della PEC il silenzio della controparte acquisterà valore di assenso.

L'accordo dovrà essere sottoscritto digitalmente (in formato pades) dal legale rappresentante della Committente DYNAMICOM EDUCATION SRL ed essere spedito tramite pec all'indirizzo dipartimentoscienzemediche@cert.unifg.it.

Successivamente il Dipartimento provvederà a controfirmarlo digitalmente e a protocollarlo. La data del protocollo coinciderà con il termine iniziale di efficacia del Contratto.

Articolo 5

Obblighi delle parti

La società si impegna a versare al Dipartimento, a titolo di corrispettivo per le attività oggetto del presente contratto (previste nell'Allegato A), la somma complessiva di € 10.000,00 (diecimila/00 euro) non assoggettata ad I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 in quanto inerente allo svolgimento di attività formativa. Detto importo deve intendersi fisso, invariabile e comprensivo di tutti gli oneri necessari per rendere la prestazione completa in ogni sua parte.

Tale somma sarà erogata con la seguente modalità:

- unica soluzione anticipata entro 90 gg dalla stipula del presente contratto.

La Società effettuerà il versamento a fronte dell'emissione della fattura elettronica da parte del Dipartimento e della contestuale generazione di un avviso PagoPA nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per procedere al pagamento: l'importo, la scadenza, il codice con cui l'Università di Foggia è registrata nel sistema PagoPA (60W08), il codice numerico che identifica in modo univoco il pagamento.

La fattura, da emettersi su richiesta del responsabile scientifico, dovrà essere intestata a:

DYNAMICOM EDUCATION srl

VIA BRIANZA, 22 - 20127 MILANO

P.IVA E CODICE FISCALE: 03338800968

Codice destinatario fattura elettronica: SN4CSRI

Indirizzo pec: dynamicom-education@legalmail.it

Articolo 6

Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto qualora il Responsabile scientifico non ottemperi affatto o sia in grave ritardo nell'esecuzione della prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite nel presente contratto. Il contratto dovrà intendersi risolto anche nella circostanza in cui la Committente

non ottemperi al versamento del quantum debeatur alla scadenza prefissata salvo che non ricorra una giusta causa o per fatto non dipendente dalla propria responsabilità. In ogni caso la Committente dovrà darne immediata comunicazione al Dipartimento che si riserverà il diritto di chiedere informazioni e chiarimenti e, qualora lo ritenga opportuno, di interessare l'ufficio legale dell'Amministrazione Centrale per la tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsivoglia causa, resta fermo l'obbligo della Committente di provvedere al versamento delle somme corrispondenti all'attività svolte sino al momento dello scioglimento del vincolo sinallagmatico.

Qualora sorga contrasto circa la quantificazione della somma dovuta ai sensi del comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell'art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Articolo 7

Appartenenza dei risultati

I diritti di proprietà intellettuale appartengono alla Committente. Il corrispettivo per il trasferimento di questi diritti è compreso entro il compenso stabilito dall'art.5.

Articolo 8

Segretezza e tutela della riservatezza

Il Dipartimento nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Committente, in virtù del presente contratto.

La Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Il Dipartimento nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto assume altresì la qualifica di incaricato, ai sensi e per gli effetti della D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

Articolo 9

Pubblicazioni

Qualora il Dipartimento o la Committente intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto, inclusi eventuali aggiornamenti e/o

approfondimenti, ovvero esporli oppure, ancora, farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno - fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale - i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

Articolo 10

Oneri assicurativi

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del personale impiegato nell'attuazione del presente contratto, indicato nell'allegato tecnico.

Il personale della Committente che si rechi presso le strutture messe a disposizione dall'Università per lo svolgimento delle attività, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell'Università di Foggia.

Art. 11

Recesso unilaterale delle parti

Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1373 del codice civile, con preavviso di almeno 30 giorni da dare alla controparte; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute, i compensi già maturati e gli impegni assunti, alla data di accettazione del recesso

In caso di contrasto sulla quantificazione della somma dovuta nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell'art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Art. 12

Arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto degli art. 806 ss. c.p.c., con lodo rituale impugnabile anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.96 e successive modifiche e integrazioni. Le parti si impegnano inoltre a osservare quanto disposto dal Regolamento europeo (UE) di cui al GDPR 2016/679 in materia di

protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività sperimentale di cui al presente contratto. Il responsabile del trattamento dei dati personali per l'Università è l'Avv. Nicola Fabiano - Via Gramsci n. 89/91, 7112 Foggia, PEC rpdcert@unifg.it.

Il responsabile del trattamento dei dati personali per la Società è il Dott. Giorgio Maggiani indirizzo pec dynamicom-education@legalmail.it.

Il Dipartimento e la Società considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti.

Art. 14

Disposizione di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa eurounitaria e statale vigente.

Art. 15

Spese di registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in

modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia
autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n.
7406 del 10/07/2000.

Per il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Il Direttore

Prof. Gaetano Serviddio



GAETANO
SERVIDDIO
02.08.2024 11:34:48
GMT+01:00

Per la DYNAMICOM EDUCATION SRL

Il Legale Rappresentante

Dott. Giorgio Maggiani

Firmato digitalmente da:
Giorgio Maggiani
Data: 02/08/2024 12:02:09